

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	5
FINANZE (VI)	»	13
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	23
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	24
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	26

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Audizione di Antonio Nicita, componente della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); Antonio Cavaliere, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II; Arturo Salerni, rappresentante dell'Associazione Antigone; Lorenzo Vidino, rappresentante dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI); Aldo Pigoli, professore di storia delle civiltà e delle culture politiche presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano; Giovanna De Minico, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (*Svolgimento e conclusione*) 3

ERRATA CORRIGE 4

INDAGINE CONOSCITIVA

Lunedì 9 marzo 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.50.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Audizione di Antonio Nicita, componente della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); Antonio Cavaliere, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II; Arturo Salerni, rappresentante dell'Associazione Antigone; Lorenzo Vidino, rappresentante dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI); Aldo Pigoli, professore di storia delle civiltà e delle culture politiche presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano; Giovanna De Minico, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. (*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che da impianti audiovisivi a circuito chiuso,

anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonio NICITA, *componente della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)*; Antonio CAVALIERE, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*; Arturo SALERNI, *rappresentante dell'Associazione Antigone*; Lorenzo VIDINO, *rappresentante dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)*; Aldo PIGOLI, *ordinario di storia delle civiltà e delle culture politiche presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano*; Giovanna DE MINICO, *ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Donatella FERRANTI, *presidente*, e i deputati Daniele FARINA (SEL), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), Andrea MANCIULLI (PD), Angelo TOFALO (M5S), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD).

Rispondono ai quesiti posti Antonio NICITA, *componente della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)*; Giovanni SANTELLA, *direttore reti e servizi di comunicazioni AGCOM*, Antonio CAVALIERE, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*; Arturo SALERNI, *rappresentante dell'Associazione Antigone*; Lorenzo VIDINO, *rappresentante dell'Istituto*

per gli studi di politica internazionale (ISPI); Aldo PIGOLI, *ordinario di storia delle civiltà e delle culture politiche presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano*; Giovanna DE MINICO, *ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 395 del 25 febbraio 2015, a pagina 7, prima colonna, cinquantesima riga, sopprimere le seguenti parole: « , secondo l'allegato programma ». Alla medesima pagina, seconda colonna, trentottesima riga, dopo le parole: « Angelo TOFALO (M5S), », aggiungere le seguenti: « Daniele FARINA (SEL), » e dopo le parole: « Vincenzo D'ARIENZO (PD), », aggiungere le seguenti: « Daniele MARANTELLI (PD), ».

A pagina 8, seconda colonna, undicesima riga, dopo la parola, DAMBRUOSO, sostituire le leggere: « PD », con le seguenti: « (SCpI) ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	5
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. Nuovo testo C. 2150 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	9
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	9
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	12
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Atto n. 144 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	11

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 9 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti e che la Commissione Bilancio ha già esaminato – nelle sedute del 3 e 4 marzo 2015 – il testo iniziale del provvedimento, sul quale ha espresso un parere favorevole senza condizioni.

Ricorda che, successivamente, le Commissioni di merito hanno concluso l'esame in sede referente, apportando al testo modifiche che non risultano corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 2-*bis*, concernente l'agevolazione per l'apertura di un conto

transfrontaliero da parte dei consumatori, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Circa l'articolo 3, concernente la SACE S.p.A., evidenzia che la nuova formulazione della disposizione di cui al comma 1 attribuisce a Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa, in luogo della SACE, l'attività di credito diretto al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese. In proposito ritiene che andrebbe chiarito con quali risorse di CDP venga esercitata tale attività. Nel caso in cui si preveda l'utilizzo delle risorse provenienti dalla « gestione separata », ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione in merito alle possibili implicazioni per la finanza pubblica, tenuto conto che la predetta gestione utilizza risorse assistite da garanzia dello Stato. Tali profili andrebbero valutati anche con riferimento al comma 2 di nuova introduzione che, in relazione al sistema « export banca » affidato a CDP dall'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2009, elimina la condizione che subordina la predetta attività all'esistenza di una garanzia o assicurazione della SACE S.p.A. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato.

Rileva in proposito che il sistema « export banca », per espressa previsione del decreto-legge n. 78 del 2009, utilizza le risorse della gestione separata, assistite dalla garanzia dello Stato. Segnala, inoltre, che andrebbero acquisiti elementi riguardo alla coerenza delle disposizioni con l'attuale collocazione di CDP rispetto al perimetro della pubblica amministrazione, tenuto conto che le attività in questione non sono configurate come facoltative.

Per quel che riguarda l'articolo 4, alinea, comma 1 e commi 3 e 7, riguardante le procedure per la qualificazione delle piccole e medie imprese innovative, ritiene che andrebbe chiarito se le modifiche apportino variazioni della platea interessata rispetto a quella considerata dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale. Ciò al fine di valutare eventuali profili di onerosità della disposizione.

In ordine all'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera e), numero 1, concernente

i requisiti per la qualificazione delle piccole e medie imprese innovative, ritiene necessari elementi di valutazione in merito agli effetti finanziari connessi al possibile ampliamento dell'ambito applicativo delle norme contenute nel testo iniziale.

A proposito dell'articolo 4, commi 9, 9-bis e da 12 a 12-ter, riguardanti l'applicazione delle disposizioni sulle *start-up* alle piccole e medie imprese innovative, considera necessari chiarimenti, tenuto conto che le modifiche introdotte al comma 9 e l'inserimento del comma 9-bis sembrano suscettibili di determinare un ampliamento dell'onere, non evidenziato nella norma di copertura finanziaria.

Circa l'articolo 4, comma 10, relativo alla raccolta telematica di capitali, rileva che le disposizioni non sembrano suscettibili di determinare, in via diretta, effetti sulla finanza pubblica. In proposito giudica peraltro necessario acquisire una conferma.

Per quel che attiene all'articolo 4, commi da 11-bis a 11-quinquies, concernenti la modifica alla disciplina sulle *start-up* innovative, premesso che le modifiche ampliano l'ambito di applicazione delle disposizioni fiscali in favore delle *start-up*, di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto-legge n. 179 del 2012, ritiene necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei relativi oneri nelle misure indicate dal comma 11-ter.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui si prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri contributivi, rispettivamente, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, derivanti dall'estensione, prevista dal comma 11-bis, della definizione e delle agevolazioni per le *start-up* innovative, recano le necessarie disponibilità.

Ciò posto, considera necessario che il Governo confermi che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura dei restanti oneri derivanti dal comma 11-*bis*, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2016, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Infine, da un punto di vista formale, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare nella disposizione in esame l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dal comma 11-*bis*, ferma restando la distinta copertura a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sui suddetti accantonamenti del fondo speciale di parte corrente.

In merito all'articolo 4, comma 11-*sexies*, riguardante le anticipazioni finanziarie per assunzione di partecipazioni nel capitale delle imprese, ritiene necessario acquisire chiarimenti in ordine alla portata finanziaria delle disposizioni in esame, che fanno riferimento a norme in parte abrogate, in parte relative a risorse per le quali le norme medesime hanno prescritto l'utilizzo entro determinati limiti temporali. Ciò al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 4, comma 11-*septies*, relativo al visto di conformità per la compensazione di crediti, rileva che la disposizione appare suscettibile di recare effetti negativi sulla finanza pubblica, in quanto interviene su una disciplina cui erano stati ascritti rilevanti effetti di maggior gettito. Giudica quindi necessario disporre degli elementi di quantificazione dei relativi oneri e di un'indicazione in merito alle risorse con cui farvi fronte.

Con riferimento all'articolo 4, comma 12, ricorda che, come già evidenziato in sede di esame del testo originario del decreto-legge, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli

oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivanti dall'estensione delle misure in favore delle *start-up* innovative anche alle piccole e medie imprese innovative, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Segnala tuttavia che, nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni VI e X, le citate misure in favore delle piccole e medie imprese innovative sono state estese, a determinate condizioni, anche alle piccole e medie imprese innovative che operano sul mercato da più di sette anni senza modificare l'ammontare degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Ciò stante, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della citata copertura finanziaria.

In ordine all'articolo 5, commi 2 e 3, concernenti la Fondazione Istituto italiano di tecnologia, evidenzia che il riferimento, di cui al comma 2, alle piccole e medie imprese innovative è stato sostituito con la possibilità per l'IIT di costituire o partecipare a *start-up* innovative, già previste dalla legislazione previgente. In proposito ritiene che andrebbe escluso che tale previsione possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente relativamente alle agevolazioni concesse a tali tipologie di imprese.

In merito all'articolo 8, comma 2, riguardante il ricorso facoltativo alla provvista CDP, non formula osservazioni, atteso che le modifiche in esame appaiono orientate a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Circa l'articolo 8, comma 2-*bis*, e l'articolo 8-*bis*, concernente il potenziamento del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese innovative, considera opportuno acquisire una conferma che l'estensione,

per effetto delle disposizioni in esame, dell'operatività del Fondo di garanzia per le predette imprese non influisca sul profilo di rischio inerente la gestione complessiva dello stesso.

Infine, a proposito dell'articolo 8-ter, concernente l'accesso al Fondo centrale di garanzia da parte delle imprese dell'indotto ILVA, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere procedurale della disposizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, segnala quanto segue:

le disposizioni di cui all'articolo 3, che affidano alla Cassa depositi e prestiti SpA la possibilità di esercitare il proprio intervento a supporto delle esportazioni anche attraverso l'esercizio del credito diretto, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, sia perché l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, assegna al Ministro dell'economia e delle finanze l'esercizio dei poteri di indirizzo e di definizione dei criteri di svolgimento dell'attività a valere sulle risorse provenienti dalla gestione separata – ossia su quelle assistite da garanzia dello Stato – sia perché, ai sensi della lettera e-bis) del medesimo comma 11 del predetto articolo 5, nell'ambito dell'operatività di tale gestione, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti possono essere assistite da garanzia dello Stato a titolo oneroso solo secondo i termini e le condizioni stabilite dal medesimo Ministro;

le attività di erogazione del credito di cui al citato articolo 3 appaiono coerenti con l'attuale collocazione di Cassa depositi e prestiti fuori del perimetro della pubblica amministrazione, posto che tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale di Cassa depositi e prestiti devono essere svolte nel rispetto di un sistema separato ai fini contabili e organizzativi, preservando in modo durevole l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della medesima Cassa, assicurando un ritorno economico agli azionisti;

le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito all'articolo 4, in materia di piccole e medie imprese innovative, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già stimati dalla relazione tecnica, sia perché in alcuni casi esse hanno un impatto marginale sulla platea delle imprese beneficiarie e non determinano pertanto effetti sostanziali in termini di gettito erariale, sia perché in altri casi esse risultano di carattere ordinamentale ovvero restringono la platea dei soggetti beneficiari, come, ad esempio, nell'ipotesi del calcolo delle spese di ricerca e sviluppo considerate ammissibili ai fini della qualificazione delle piccole e medie imprese;

le disposizioni in materia di raccolta telematica di capitali, di cui all'articolo 4, comma 10, non risultano suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica;

appare necessario rideterminare in riduzione gli effetti di minor gettito derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo della disciplina vigente in favore delle *start-up* innovative, di cui all'articolo 4, comma 11-bis, evidenziando l'ammontare complessivo degli oneri derivanti dal medesimo comma. In particolare, precisa che il Dipartimento delle finanze ha quantificato le minori entrate fiscali in 13,8 milioni di euro per il 2016, 8 milioni di euro per il 2017 e 3,4 milioni di euro per il 2019, mentre non sono previste riduzioni di gettito per il 2018;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 11-septies, che elevano, per le *start-up* innovative, da 15 mila a 50 mila euro il limite di importo al di sotto del quale è possibile effettuare la compensazione dei crediti tributari senza il preventivo visto di conformità, dovrebbero determinare effetti trascurabili sul gettito erariale;

la facoltà riconosciuta alla Fondazione istituto italiano di tecnologia di

costituire o partecipare a *start-up* innovative, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale facoltà deve essere esercitata nell'ambito delle risorse già assegnate a legislazione vigente alla predetta Fondazione ai sensi dell'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

le disposizioni in materia di Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, e all'articolo 8-*bis*, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, ferme restando le risorse già stanziare per il medesimo Fondo ai sensi della legislazione vigente.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo di effettuare un ulteriore approfondimento in relazione agli effetti finanziari delle disposizioni in materia di visto di conformità per la compensazione di crediti tributari delle *start-up* innovative, di cui all'articolo 4, comma 11-*septies*, del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che provvederà ad effettuare tale approfondimento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

Nuovo testo C. 2150 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, recante Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, si compone di 6 articoli ed è sprovvisto di relazione tecnica. Rileva come il testo attualmente

all'esame della Commissione bilancio costituisca il testo base delle abbinare proposte di legge C. 2150, C. 1174, C. 1528 e C. 2767, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione giustizia.

Osserva che il provvedimento, che interviene sulla durata e sulla decorrenza della prescrizione di alcuni reati e sui casi in cui il corso della prescrizione è interrotto o rimane sospeso, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere nulla osta sul medesimo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 9 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2015.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 4 marzo 2015 il rappresentante del Governo aveva fornito alcuni dei chiarimenti richiesti, con l'eccezione delle questioni sollevate dall'onorevole Marcon nella seduta del 3 marzo 2015.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Ministero della difesa (*vedi allegato*), riguardo alle questioni poste dall'onorevole Marcon evidenzia che lo schema di decreto in oggetto non prevede l'introito di proventi a fronte della cessione di materiali di armamento, posto che per la cessione dei materiali di armamento già in uso alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è richiesto allo Stato estero il rimborso del mero controvalore dei materiali stessi e dei costi eventualmente sostenuti per ricondizionarli e riconfigurarli.

Giulio MARCON (SEL) si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, giacché, a suo avviso, il corrispettivo della cessione di materiali di armamento, determinato dal controvalore dei materiali stessi e dai costi eventualmente sostenuti per ricondizionarli o riconfigurarli, appare sostanzialmente come un provento.

Ricorda inoltre che la richiesta di chiarimenti che aveva avanzato nella seduta del 3 dicembre 2015 riguardava anche la mancanza, nell'articolo 3 del provvedimento, di qualsiasi riferimento alla legge n. 185 del 1990, sul controllo relativo all'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferimento presente nel solo articolo 2 dello schema.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nell'evidenziare come l'ultima questione ricordata dall'onorevole Marcon attenga più al merito che non ai profili finanziari del provvedimento, e debba essere pertanto affrontata nelle competenti Commissioni esteri e difesa, in sostituzione del

relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale (atto n. 143);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto in oggetto non prevede l'introito di proventi a fronte della cessione di materiali di armamento, posto che per la cessione dei materiali di armamento già in uso alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è richiesto allo Stato estero il rimborso del mero controvalore dei materiali stessi e dei costi eventualmente sostenuti per ricondizionarli e riconfigurarli;

le spese per il ricondizionamento e la configurazione dei citati materiali nonché gli eventuali oneri amministrativi saranno comunque sostenuti nell'ambito delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa;

le spese eventualmente rinviate all'esercizio successivo, in quanto non sostenibili nell'ambito delle predette disponibilità, saranno comunque compensate, a seguito delle procedure di riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, con le somme rimborsate nello stesso esercizio dai beneficiari delle attività rese dal medesimo Ministero,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.

Atto n. 144.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Federico FAUTTILLI (PI-CD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2013/38/UE, che disciplina – per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri – la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità a legislazione

vigente – presso le amministrazioni pubbliche interessate – delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per dare attuazione alle norme in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso articolo 15-*bis*, comma 6, segnala che sul capitolo 2106 relativo alle spese per acquisto di beni e servizi (piano di gestione n. 10 – stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) – utilizzato, secondo quanto esplicitato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, per fare fronte alla copertura delle eventuali spese connesse alla tenuta del registro delle informazioni riguardanti gli esposti – risultano iscritti, nell'ambito del bilancio triennale 2015-2017, euro 703.039 per l'anno 2015, euro 724.133 per l'anno 2016 ed euro 722.031 per l'anno 2017.

In considerazione di quanto evidenziato, propone pertanto di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 13

SEDE REFERENTE

Lunedì 9 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come, in considerazione della prossima scadenza del termine di conversione del decreto-legge, nonché in ragione del fatto che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 16 marzo prossimo, non sussistano realisticamente margini per apportare ulteriori modifiche al testo, a prescindere dalle valutazioni, evidentemente diversificate, che si possano avere su di esso.

In tale quadro ritiene opportuno stabilire fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, che potrebbe essere fissato per il pomeriggio di domani, martedì 10 marzo, ovvero, al più tardi, per la prima mattinata di mercoledì 11 marzo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, condivide l'impostazione dei lavori prospettata dal Presidente.

Passando quindi all'illustrazione del disegno di legge C. 2915, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU e proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, evidenzia in primo luogo come il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroghi di tre mesi il termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014.

A tale proposito non considera condivisibili le critiche, espresse da alcuni gruppi di opposizione in occasione della discussione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità sul provvedimento, secondo cui tale proroga del termine di delega avrebbe natura indeterminata, evidenziando al contrario come la proroga stessa tuteli le prerogative della Commis-

sione Finanze relativamente alla possibilità di esaminare compiutamente gli schemi di decreto che saranno predisposti dal Governo ai sensi della delega e di poter pertanto applicare il meccanismo di doppio parere parlamentare previsto dalla legge n. 23 del 2014.

La norma del citato comma 1-*bis*, riprendendo sostanzialmente il contenuto delle identiche proposte di legge C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi, di cui la Commissione Finanze della Camera ha avviato l'esame il 15 gennaio 2015, modifica l'articolo 1, comma 1, alinea, della citata legge delega, ampliando innanzitutto, alla lettera *a*), da dodici a quindici mesi (anziché venti come proposto nelle richiamate proposte di legge) il termine complessivo per l'esercizio della delega, che verrebbe quindi a cadere il 26 giugno 2015 in luogo del 31 marzo 2015, senza intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.

La lettera *b*) del comma 1-*bis* introduce nel citato articolo 1 della legge n. 23 un nuovo comma 7-*bis*, il quale prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega.

In merito ricorda che la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi prevede attualmente che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata, analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono

espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

In tale contesto, per ragioni di coordinamento, la lettera *c*) del comma 1-*bis* sopprime il terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 1, il quale attualmente prevede un limitato meccanismo di slittamento del termine di delega solo nel caso in cui le Commissioni competenti chiedano una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del loro parere.

Con riferimento allo stato di attuazione della delega ricorda che sono stati finora approvati in via definitiva tre decreti legislativi.

Lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (Atto del Governo n. 99), sui cui la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 7 agosto 2014.

Tra le misure previste nello schema di decreto, ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha trasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 99-*bis*). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di società in perdita e di responsabilità solidale negli appalti. È stata soppressa la norma in materia di società tra professionisti. Su tale ulteriore versione dello schema di decreto il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso parere favorevole. Il provvedi-

mento è stato quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2014 come decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell'articolo 13, comma 2, della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi (Atto n. 106), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazione, il 22 ottobre 2014.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il Governo ha trasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore versione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 106-*bis*), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 25 novembre 2014.

Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2014 come decreto legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

Il Governo ha inoltre predisposto lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni, il 6 agosto 2014.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il Governo ha trasmesso, dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, un'ulteriore ver-

sione dello schema di decreto (Atto del Governo n. 100-*bis*), sul quale la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 22 ottobre 2014.

Il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 2015 come decreto legislativo n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Passando al contenuto del decreto-legge, che si compone, dopo le modifiche apportate al Senato, di 4 articoli, l'articolo 1 interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014, secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo.

In merito segnala preliminarmente come la questione relativa all'ambito di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli montani sia stata oggetto di discussione da parte della Commissione Finanze a partire dal dicembre 2014, quando la Commissione approvò alcune risoluzioni in materia, tra cui la risoluzione a sua prima firma n. 8-00094, le quali chiedevano, tra l'altro, l'introduzione di franchigie e detrazioni dall'imposta che limitassero l'impatto del prelievo. Evidenzia come tali linee di indirizzo siano state in parte recepite nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, auspicando che si possa proseguire ulteriormente in tale processo di miglioramento attraverso l'approvazione di alcuni ordini del giorno nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Richiama quindi brevemente il quadro normativo relativo al regime IMU dei terreni agricoli, rammentando in primo luogo che l'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di ICI, ha previsto l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977). Per individuare la lista dei terreni esenti il legislatore ha richiamato all'elenco allegato alla circolare

ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Detta esenzione è stata estesa all'IMU dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Successivamente l'articolo 22, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha demandato a un decreto del Ministro dell'economia e finanze – da adottarsi entro il 24 settembre 2014 – la revisione dei criteri di esenzione IMU sui terreni agricoli sulla base del criterio dell'altitudine, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, e disponendo che da tale revisione dovesse derivare l'ottenimento di un maggior gettito annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.

È stata contestualmente prevista l'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o parzialmente montane.

Segnala quindi come, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66, il decreto ministeriale 28 novembre 2014 abbia stabilito l'esenzione IMU per:

i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro;

i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Ricorda inoltre che lo stesso decreto ministeriale prevedeva che il versamento dell'IMU per l'anno 2014 fosse effettuato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Come già accennato in precedenza, la questione ha costituito oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione Finanze, la quale ha approvato in materia, il 18 dicembre 2014, le risoluzioni 8-00094

Fragomeli, 8-00095 Sandra Savino e 8-00096 Pagano, le quali, in sintesi, sollecitavano il Governo a disporre una proroga del pagamento, nonché una revisione dei criteri di esenzione, attraverso l'eliminazione della scelta dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di distinzione.

Sulla scorta di tali atti di indirizzo, nonché delle richieste espresse in tal senso da numerosi parlamentari direttamente al Presidente del Consiglio e delle sollecitazioni pervenute dalle associazioni di categoria interessate e dall'ANCI, l'Esecutivo è intervenuto una prima volta con il decreto-legge n. 185 del 2014, che, all'articolo 1, ha disposto la proroga al 26 gennaio 2015 del termine – già fissato al 16 dicembre 2014 – per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e collinari. Il decreto-legge ha inoltre previsto che l'imposta dovuta sia calcolata ad aliquota base, fatta salva l'approvazione di specifiche aliquote per i terreni agricoli da parte degli enti locali, nonché la possibilità per i Comuni di accertare convenzionalmente nel bilancio 2014, a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, l'importo dei tagli recati dal DM 28 novembre 2014. La previsione di proroga è stata poi trasposta nell'articolo 1, commi 692-693 e 701, della legge di stabilità 2015.

Rammenta che, contestualmente, sono stati presentati alcuni ricorsi dinanzi al giudice amministrativo avverso il decreto ministeriale 28 novembre 2014. In particolare, il TAR Lazio, adito da alcuni enti locali, ha sospeso l'efficacia del decreto ministeriale 28 novembre 2014 con atto del 22 dicembre 2014, fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il giorno 22 gennaio 2015. In tale data il TAR ha rinviato la trattazione del merito della controversia al 17 giugno 2015.

In tale quadro il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'IMU si applica:

ai sensi della lettera a), ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubi-

cati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT (che prevede la suddivisione dei comuni in «totalmente montani», «parzialmente montani» e «non montani»);

ai sensi della lettera *a-bis*), introdotta durante l'esame al Senato, ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge n. 448 del 2001;

ai sensi della lettera *b*), ai terreni agricoli, nonché a quelli incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT.

In sintesi, la nuova disciplina delineata dal decreto-legge, rispetto al decreto ministeriale 28 novembre 2014, richiama, quale riferimento per l'esenzione, non più il riferimento alla quota altimetrica del centro (identificato nella casa comunale), ma la classificazione indicata nell'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952 e sulla base delle indicazioni trasmesse dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM); tale elenco, nella colonna R, indica con la lettera T i comuni totalmente montani, con la lettera P i comuni parzialmente montani, e con le lettere NM i comuni non montani.

Inoltre, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani, ai fini dell'esenzione IMU si richiede, oltre al possesso, la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP).

Il nuovo sistema di esenzione è dunque complessivamente meno restrittivo, e ancor più a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, rispetto a quello del decreto ministeriale 28 novembre 2014.

Segnatamente, sul piano numerico, rispetto al regime di cui al predetto decreto ministeriale 28 novembre 2014:

per quanto riguarda i Comuni considerati totalmente montani e in cui i terreni agricoli sono completamente esenti, si passa da 1.498 a 3.546 unità;

per quanto riguarda i Comuni parzialmente esenti il numero ammonta a circa 655 unità.

Il comma *1-bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone inoltre, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del decreto-legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma *8-bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011. Nell'ipotesi in cui nell'allegato, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

In sostanza la previsione si riferisce ai terreni (definiti «collina svantaggiata») ubicati in quei comuni che erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella predetta circolare MEF 9/1993 e che, nella classificazione riportata dall'ISTAT, non risultano essere né montani (e dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque anch'essi esenti ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1).

Il totale dei comuni elencati nell'Allegato 0A è di circa 1.624, di cui circa 344 indicati con l'annotazione parzialmente delimitato (PD).

Evidenzia come l'introduzione della detrazione prevista dal comma *1-bis* consenta sostanzialmente di esentare molti contribuenti, riducendo pertanto ulteriormente l'impatto del prelievo sul settore agricolo.

Il comma 2 estende l'esenzione di cui al comma 1 e la detrazione di cui al comma *1-bis* anche al caso di concessione dei terreni interessati in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali.

Ai sensi del comma 3, i criteri di esenzione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno 2014.

In base al comma 4, per il 2014 l'IMU non è comunque dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtù del previgente regime di cui al già citato decreto ministeriale 28 novembre 2014.

Il secondo periodo mantiene ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadano in zone montane o di collina ai sensi del predetto decreto ministeriale 28 novembre 2014. Il terzo periodo specifica che per il 2014 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli e non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori di cui al già citato allegato A della legge n. 448.

Il comma 5 dispone la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta dovuta per il 2014.

In tale ambito al Senato è stata introdotta la previsione secondo cui non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora il versamento sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015, evidenziando al riguardo come tale previsione realizzi una sorta di ulteriore proroga del termine per il pagamento del tributo.

Il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base del precedente regime e che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, sono invece esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà, con proprio regolamento.

I commi da 7 a 9 disciplinano quindi le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione, in base agli importi determi-

nati, per ciascun comune, negli allegati A, B e C, a decorrere dall'anno 2015, nonché per l'anno 2014.

In particolare, con il comma 7 sono definiti gli importi e le modalità – diverse per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e per i comuni delle autonomie speciali – attraverso le quali operare le variazioni compensative di risorse per ciascun comune, a decorrere dall'anno 2015.

Le entità delle variazioni sono indicate, per ciascun comune, nell'allegato A del provvedimento, che, nel suo complesso, indica un maggior gettito per i comuni di 268,65 milioni di euro, inferiore peraltro di 90,85 milioni di euro rispetto al maggior gettito stimato con il precedente sistema (che era pari 359,5 milioni).

Alle variazioni compensative si procede:

per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna – per le quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato – nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale;

per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta secondo le norme dei rispettivi statuti.

Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stata eliminato il riferimento ai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale eliminazione è da ricondurre alla recente istituzione, nel corso del 2014, delle specifiche imposte municipali immobiliari delle due province (leggi provinciali n. 3 e n. 14 del 2014) che hanno sostituito integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali.

I commi 8 e 9 definiscono gli importi e le modalità di compensazione delle variazioni di risorse relative all'anno 2014, per i singoli comuni, conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione. In dettaglio, ai sensi del comma 8 per il 2014, le variazioni sono quelle indicate, per ciascun comune, nella misura di cui all'Allegato B del decreto-legge, che eviden-

zia, complessivamente, un gettito per i comuni, con il nuovo regime di esenzione, pari a circa 230,69 milioni di euro.

L'applicazione dei nuovi criteri di esenzione determina, dunque, per l'anno 2014, una stima di gettito complessivamente inferiore rispetto a quanto previsto in applicazione della normativa precedente (359 milioni).

In base al comma 9, essendo già intervenute le regolazioni contabili con i comuni, secondo la procedura e gli importi previsti dal decreto ministeriale 28 novembre 2014, tale diversa stima di gettito comporta, per il 2014, un rimborso in favore dei comuni – secondo gli importi indicati nell'allegato C del provvedimento – complessivamente stimato in 128,85 milioni di euro, volto a compensare i comuni medesimi delle differenze di gettito imputabili al cambio di normativa (359 milioni – 230,69 milioni).

Il medesimo comma 9 autorizzata inoltre i comuni interessati dai rimborsi a rettificare, sulla base degli importi indicati nel medesimo allegato C, gli accertamenti a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU previsti nel bilancio 2014.

Fa presente peraltro che, al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui ai suddetti allegati A, B e C – e fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015 –, il comma 9-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il Ministero dell'economia provveda, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge, sulla base dell'andamento del gettito effettivo, utilizzando allo scopo una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da adottarsi sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Rammenta inoltre che, nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il comma 9-*bis*, il quale prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo pari a

15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare ai comuni stessi il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante per essi dall'applicazione della detrazione introdotta dal comma 1-*bis*, di cui 15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta.

La norma specifica che il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia, da adottarsi sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il comma 9-*ter* estende anche all'Imposta municipale immobiliare semplice (IMIS) istituita dalla provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell'imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

In tale ambito segnala come il comma 9-*quater* intenda consentire l'applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità (nella misura del 20 per cento) dell'IMI istituita dalla provincia di Bolzano dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, le quali troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

L'articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce dal 31 dicembre 2014 al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Ricorda che tale sospensione era stata originariamente disposta dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successivamente prorogata da numerosi provvedimenti. Da ultimo, il decre-

to-legge n. 192 del 2014, all'articolo 10, comma 8, ha differito tale termine al 31 dicembre 2014.

La norma demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del decreto-legge.

In particolare, a tal fine il comma 1 abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, in precedenza applicabili ai produttori agricoli.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 abroga, a decorrere dal 24 gennaio 2015 (dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Ricorda in merito che si tratta di norme che hanno disposto, per i produttori agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo relative al costo del lavoro. In particolare, gli abrogati commi 13 e 14 avevano esteso alcune deduzioni IRAP per lavoro dipendente (disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numeri 2), 3) e 4) del decreto legislativo n. 446 del 1997), nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, a:

produttori agricoli soggetti ad IRAP, ovvero ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, tranne quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime speciale IVA per i produttori agricoli, sempre che non abbiano rinunciato all'esonero da tale regime;

società agricole.

Le predette deduzioni si sarebbero applicate in relazione ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno.

Le deduzioni abrogate erano pari a:

1) 3.750 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel

periodo di imposta, aumentate a 6.750 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

2) fino a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentate a 10.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione, alternativa a quella di cui al numero 1), può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione delle regole europee sugli aiuti *de minimis*;

3) il 50 per cento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori assunti con il contratto a tempo determinato.

La disposizione si sarebbe applicata – previa autorizzazione della Commissione UE – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta.

Illustra quindi la lettera *b*), la quale abroga alcune disposizioni della legge di stabilità 2015, in particolare:

l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (introdotto dall'articolo 1, comma 20, della richiamata legge di stabilità 2015), la quale consentiva ai produttori agricoli soggetti a IRAP, nonché alle società agricole, di usufruire dell'integrale deducibilità dell'IRAP relativa al costo del lavoro non solo per i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche per ciascun lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché avesse lavorato almeno 150 giornate e con contratto almeno triennale;

il comma 25 della richiamata legge n. 190 del 2015, che subordinava l'applicazione della suddetta agevolazione al settore agricolo all'autorizzazione della Com-

missione Europea (a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Il comma 2 dell'articolo 2 indica analiticamente la copertura finanziaria della maggior parte degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a cui si fa fronte:

quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle abrogazioni in materia di IRAP per i produttori agricoli disposte al comma 1;

quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);

quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando in parte l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia;

quanto a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, attraverso il parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero della salute per 1 milione di euro e dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1 milione di euro;

quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituito con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato.

Il comma 2-*bis* reca invece la copertura finanziaria degli oneri derivanti specificamente dal comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato, pari a 15,5 milioni di euro annui a partire dall'anno 2015, a cui si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione evidenzia come la riflessione sulla tassazione IMU dei terreni agricoli montani avviata in seno alla Commissione Finanze della Camera a partire dal dicembre scorso abbia portato a sviluppi indubbiamente positivi, augurandosi che, nel corso dell'ulteriore *iter* di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge il Governo dimostri la propria disponibilità ad accogliere alcuni ordini del giorno volti a apportare alcuni ulteriori elementi di chiarimento in materia.

Daniele PESCO (M5S), nel richiamare le considerazioni critiche poste alla base della questione di pregiudizialità costituzionale presentata dal suo gruppo sul decreto-legge in esame, ribadisce il giudizio fortemente negativo del MoVimento 5 Stelle sullo stesso.

In particolare, con riferimento alle disposizioni concernenti i criteri di esenzione del versamento dell'IMU sui terreni agricoli, ritiene che tale imposta sia del tutto priva di fondamento logico, in quanto essa grava su contribuenti i quali svolgono una funzione fondamentale di tutela e salvaguardia dell'ambiente e che dunque dovrebbero, al contrario, essere incentivati a svolgere tale fondamentale ruolo. Ritiene infatti che la terra, princi-

pale bene strumentale utilizzato da coloro che operano in agricoltura, dovrebbe essere esentato dal pagamento dell'IMU, in quanto principale bene strumentale per l'esercizio di tale attività primaria.

Passando alla proroga di termini per l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale, contenuta nel comma 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato, critica aspramente l'atteggiamento del Governo, il quale, dopo aver omesso di adottare, nel termine di dodici mesi previsto dalla legge-delega, provvedimenti attuativi che andassero realmente nella direzione indicata dalla delega stessa, senza considerare i veri interessi dei cittadini e il loro diritto a un Fisco più equo, chiede ora di prolungarne il termine di esercizio di ulteriori tre mesi.

Preannuncia peraltro la disponibilità del suo gruppo ad apportare, come sempre, un fattivo apporto nell'ambito dell'esame parlamentare dei prossimi decreti legislativi attuativi della delega.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori sul provvedimento, ritiene più congruo fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla mattinata

di mercoledì 11 marzo, in modo da consentire alle diverse forze politiche di svolgere un approfondimento delle questioni sottese all'intervento legislativo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Pesco, specifica come il decreto-legge in esame non istituisca alcun nuovo tributo, ma si limiti esclusivamente a modificare i criteri di esenzione del versamento dell'IMU sui terreni agricoli montani, estendendo, in tale ambito, la platea dei comuni e dei contribuenti interessati dall'esenzione stessa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, alla luce di quanto emerso nel dibattito, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento è fissato alle ore 9,30 di mercoledì 11 marzo prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia »	23
--	----

Lunedì 9 marzo 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 17.45.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia ».

Prosegue il dibattito nel quale intervengono, a più riprese, il PRESIDENTE, i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i

deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Il relatore, senatore ESPOSITO (*Area Popolare* NCD-UDC), si riserva quindi di recepire i suggerimenti emersi, apportando le relative modifiche allo schema di relazione predisposto a seguito dell'attività svolta dal Comitato in merito alle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia ».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 19.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	24
Audizione del nunzio apostolico in Gran Bretagna, monsignor Antonio Mennini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

COMMISSIONE PLENARIA

Lunedì 9 marzo 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del nunzio apostolico in Gran Bretagna, monsignor Antonio Mennini.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del nunzio apostolico in Gran Bretagna, monsignor Antonio Mennini, al quale rivolge alcune domande e

chiede di approfondire talune tematiche oggetto dell'inchiesta.

Mons. Antonio MENNINI, *nunzio apostolico in Gran Bretagna*, dopo una breve premessa, risponde ai quesiti formulati dal presidente e svolge alcune considerazioni sull'oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare alcuni quesiti Gero GRASSI (PD), al quale replica Mons. Antonio MENNINI, *nunzio apostolico in Gran Bretagna*.

Dopo un intervento del senatore Paolo CORSINI (PD) sull'ordine dei lavori, Giuseppe FIORONI, *presidente*, rende alcune precisazioni.

Intervengono quindi a più riprese, per formulare quesiti e osservazioni, Paolo BOLOGNESI (PD), Marco CARRA (PD) e Gero GRASSI (PD) e i senatori Federico FORNARO (PD), Enrico BUEMI (PD), Miguel GOTOR (PD), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Paolo CORSINI (PD), Giacomo CALIENDO (FI-PdL XVII), Massimo

CERVELLINI (Misto), Stefano LUCIDI (M5S) e Luigi COMPAGNA (NCD), ai quali replica Mons. MENNINI, *nunzio apostolico in Gran Bretagna*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, svolge alcune considerazioni finali, ringrazia Mons. Mennini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2893, recante DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Audizione di Antonio Nicita, componente della Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); Antonio Cavaliere, professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II; Arturo Salerni, rappresentante dell'Associazione Antigone; Lorenzo Vidino, rappresentante dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI); Aldo Pigoli, professore di storia delle civiltà e delle culture politiche presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Milano; Giovanna De Minico, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (*Svolgimento e conclusione*) 3

ERRATA CORRIGE 4

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844-A Governo. (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 5

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. Nuovo testo C. 2150 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 9

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 9

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 12

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/38/UE che modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Atto n. 144 (Rilievi alla IX Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 11

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 13

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle cosiddette operazioni « Farfalla » e « Rientro » e sulla vicenda « Flamia »	23
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	24
-----------------------------------	----

Audizione del nunzio apostolico in Gran Bretagna, monsignor Antonio Mennini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,00



17SMC0004060